



**OGGETTO**

Mobilità studentesca internazionale in uscita

**DATA**

11 febbraio 2019

**NUMERO**

242-P

Ai docenti **coordinatori delle classi**

4<sup>A</sup> classico

4<sup>A</sup>D/4<sup>A</sup>E/4<sup>A</sup>H linguistico

4<sup>A</sup>C/4<sup>A</sup>D scientifico

Ai **tutor**, proff. Valsecchi, Panzeri, Labò, Rossini, Pagliari

Alla **referente** prof.ssa Hall

p.c. agli **studenti**

Andreini Miriam,

Gerosa Giulia, Doniselli Gaia, Tomella Leonardo,

Dell'Orco Carlo, Enrico Bontempo Emma

p.c. all'**assist. amm.va** sig.ra Guerini

Si rammenta ai docenti in indirizzo che la Nota MIUR Prot.843/2013 *Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale* (postata sul sito web nello spazio dedicato) fornisce indicazioni operative che possano facilitare le istituzioni scolastiche nell'organizzazione di attività finalizzate a sostenere gli studenti italiani partecipanti a soggiorni di studio e formazione all'estero. L'esperienza di mobilità è naturalmente recepita nel PTOF vigente a pag. 28.

In particolare, al **punto B.1** pag. 4, si precisa che: *in relazione agli studenti partecipanti a programmi di mobilità, soprattutto di lunga durata, risultano utili:*

- a) *un'analisi condivisa dei punti di forza e di fragilità della preparazione dello studente, corredata di **indicazioni sulle attività didattiche da svolgere prima della partenza e durante il soggiorno all'estero;***
- b) *la proposta, per quanto riguarda il piano di studio italiano, di un **percorso essenziale di studio focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell'anno successivo, non cedendo alla tentazione di richiedere allo studente l'intera gamma di argomenti prevista dalla programmazione elaborata per la classe. Ciò risulta particolarmente importante per le discipline che non sono comprese nel piano di studi dell'istituto straniero;***
- c) *l'indicazione da parte dell'istituto italiano di **contatti periodici con lo studente per verificare e supportare il lavoro che sta svolgendo.***

*Il percorso di studio autonomo concordato, perciò, deve essere senza dubbio finalizzato a un più facile reinserimento nell'istituto italiano, consentendo tuttavia al giovane di vivere l'esperienza di "full immersion" nella realtà dell'istituto straniero. E' importante che **venga definito un monitoraggio a distanza e vengano fissate scadenze per l'aggiornamento delle informazioni, per conferire la serietà dell'impegno reciproco e per contribuire alla crescita dello studente attraverso l'assunzione della responsabilità individuale.***

Al punto **B.2, pag. 5**, si afferma che, *nel caso di mobilità non organizzata dall'istituto italiano, prima della partenza lo studente deve fornire alla propria istituzione un'ampia informativa sull'istituto scolastico o formativo che intende frequentare all'estero, sui relativi programmi e sulla durata della permanenza, in*



*maniera tale che l'istituto italiano sia messo in grado di conoscere il percorso di studio/formazione che sarà effettuato dall'allievo all'estero.*

*Lo studente in ogni caso dovrebbe farsi promotore di un Contratto formativo o "Learning Agreement", nel quale:*

*a) siano evidenziate le modalità di interazione tra l'istituto di provenienza italiano e l'istituto ospitante estero (ad esempio, via telematica tramite il docente tutor designato dal Consiglio di classe in cui è inserito l'alunno e un referente dell'istituto ospitante),*

*b) siano precisati obiettivi specifici da conseguire (cfr. Piano di apprendimento),*

*c) siano evidenziate eventuali attività speciali e modalità di valutazione dell'alunno nella scuola ospitante.*

*Detto contratto, predisposto dal Consiglio di classe, deve essere sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dalla famiglia e dallo studente.*

**Il punto B.3, pag, 5, recita:** *Al termine dell'esperienza all'estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dall'alunno per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese come indicato nel Contratto formativo.*

*Il Consiglio di classe ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze acquisite durante l'esperienza all'estero, considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza.*

*Il Consiglio di classe valuta gli elementi per ammettere direttamente l'allievo alla classe successiva. Può anche sottoporre, se ritenuto necessario, il giovane ad accertamento, che si sostanzia in prove integrative al fine di pervenire ad una valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione espressa dall'istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti. **Tale valutazione permette di definire il credito scolastico dell'alunno nell'ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla vigente normativa.***

***E' in ogni caso escluso che la scuola possa sottoporre l'alunno ad esami di idoneità***

Per quanto concerne l'attività di **alternanza scuola-lavoro** si rimanda ai *Chiarimenti interpretativi* (allegato 2 alla nota MIUR 3355 del 28-III-2017 pp. 10-11)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Le esperienze di studio all'estero da parte degli studenti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado sono state oggetto di chiarimenti uniformi nel tempo da parte del MIUR, tra i quali si ricordano la nota prot. n. 2787 del 20 aprile 2011 –Ufficio VI della ex Direzione generale per gli ordinamenti scolastici–Titolo V -e la nota prot. n. 843 del 10 aprile 2013, avente ad oggetto le "Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale", alle quali in questa sede si fa espresso rinvio. In quest'ultima, in particolare, il MIUR ha avuto modo di precisare che, in linea con le Raccomandazioni e le specifiche azioni dell'Unione Europea, le esperienze di studio e formazione all'estero degli studenti sono considerate parte integrante dei percorsi di istruzione e formazione. (...) La nota declina, inoltre, alcuni principi da poter prendere a riferimento anche al fine di orientare le istituzioni scolastiche nei percorsi di alternanza scuola lavoro. Uno dei principi essenziali risiede nel fatto che partecipare ad esperienze di studio o formazione all'estero significa sviluppare risorse cognitive, affettive e relazionali, portando a riconfigurare valori, identità, comportamenti e apprendimenti secondo registri differenti e acquisendo doti di autonomia e indipendenza degne di rilievo. L'esperienza all'estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie, "contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando 'le mappe' di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio". Come è noto, l'attività di alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica che interessa le discipline dell'intero consiglio di classe e che porta ad esperienze da svolgersi al di fuori



*In ottemperanza a quanto appena menzionato il nostro Istituto sta redigendo un protocollo che prevede, nei contatti con l'alunno/a in partenza e con la famiglia, tre fasi: prima della partenza per il Paese di permanenza all'estero, durante la permanenza e al rientro dal Paese.*

***Il tutor ha il compito di mantenere i contatti (e serbarne traccia documentale) con l'alunno in mobilità e la sua famiglia, predisponendo il momento conclusivo del percorso intrapreso, rappresentato dal colloquio di riammissione che si svolge a settembre (prima dell'avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico) e al termine del quale viene attribuito il credito scolastico.***

*Si raccomanda l'attenta raccolta della documentazione e il controllo di regolarità in collaborazione con la sig.ra Giovanna Guerini della Segreteria didattica.*

Il Dirigente Scolastico  
(*prof. Claudio Venturelli*)

dell'ambiente scolastico. Ha una ricaduta diretta sul curriculum e sugli apprendimenti dello studente e può essere svolta in una pluralità di modi e anche all'estero e comunque mira a far apprendere competenze utili all'effettivo futuro inserimento nel mondo del lavoro.

Il contatto con la cultura e le tradizioni del Paese che accoglie lo studente nella sua esperienza di studio all'estero, l'esigenza di organizzare la propria vita al di fuori dell'ambiente familiare adattandosi alle abitudini e agli stili di comportamento di un altro popolo e di una diversa nazione, portano indubbiamente a sviluppare competenze trasversali, individuali e relazionali, fortemente richieste oggi dal mercato del lavoro. Inoltre, lo studio e la pratica intensiva della lingua straniera, compreso il linguaggio tecnico-specialistico, rappresentano elementi di eccellenza da valorizzare nella certificazione delle competenze da redigere al termine del percorso di studio dell'allievo. Non è esclusa, inoltre, la possibilità, offerta dalla maggior parte dei Paesi europei, di partecipare a iniziative di transizione scuola lavoro, diversamente declinate secondo le regole previste dai rispettivi ordinamenti scolastici, ad esempio con periodi anche robusti di stage e tirocini presso strutture ospitanti, previsti nei rispettivi percorsi di studio delle scuole secondarie di secondo grado. Nel caso in cui lo studente fosse inserito in un percorso formativo che abbia in programma simili attività, queste andrebbero a rafforzare ulteriormente le competenze apprese durante il periodo di studio all'estero. In ogni caso-ferme restando le indicazioni relative all'inserimento delle esperienze all'estero nel PTOF (indicando modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione di tali esperienze sia nel curriculum degli studenti sia nella loro ricaduta sull'intera comunità scolastica) e al Contratto formativo formulato prima della partenza dell'allievo-al termine dell'esperienza all'estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese. Il Consiglio di classe ha, quindi, la responsabilità ultima di riconoscere e valutare tali competenze, evidenziandone i punti di forza, ai fini del riconoscimento dell'equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di alternanza concluse dal resto della classe in cui verrà reinserito lo studente al suo rientro. Nel caso, infine, di **esperienze all'estero di durata inferiore all'anno scolastico**, valgono le stesse considerazioni che precedono, salva la possibilità per gli istituti scolastici di attivare esperienze di alternanza ritenute necessarie all'eventuale recupero e allo sviluppo di competenze non ancora acquisite. Ai fini della valutazione intermedia, i Consigli di classe possono definire i voti valutando quanto certificato dalla scuola straniera, ovvero sulla base della verifica dell'apprendimento delle competenze essenziali, ove non acquisite all'estero.